

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

Nell'intento di salvaguardare le tradizioni del territorio, incentivare le manifestazioni popolari, sportive e sociali che creano momenti di incontro ed arricchimento culturale ed ampliare le offerte per il tempo libero della cittadinanza l'Amministrazione Comunale potrà concedere in uso ad Enti, Associazioni, Partiti e Gruppi Spontanei, suolo o parte di suolo dei terreni siti in frazione Rogaredo, nell'area denominata "di Via Volta" nonché immobili e/o porzioni di immobili di proprietà comunale adibiti a servizi ed impianti sportivi purchè presentino richiesta all'A.C. nei termini e modalità previsti dal presente Regolamento e provvedano alle comunicazioni, segnalazioni o autorizzazioni previste dalle norme di specie per l'attività posta in essere con la manifestazione.

L'area denominata "di Via Volta" è ricompresa in zona "F" -"insediamenti specialistici per servizi pubblici comunali e intercomunali"- del vigente PGT.

ART. 2 - FINALITA' DELLA CONCESSIONE

1. La finalità per cui viene concessa l'area, gli immobili e gli impianti siti presso l'area comunale di Via Volta è duplice:
 - a) offrire alla cittadinanza occasioni di socialità attraverso manifestazioni pubbliche aventi carattere ricreativo, ludico, sociale culturale, sportivo...ecc.;
 - b) offrire ad Enti, Associazioni, Partiti, Gruppi spontanei l'occasione per svolgere attività Istituzionali, ovvero previste nello statuto dei medesimi, nonché per iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, a sostegno dell'attività statutaria.
2. Per tale fine , le manifestazioni per le quali vengono concesse l'area, gli immobili e gli impianti devono essere pubbliche, cioè aperte all'intera popolazione. Per sostenere l'attività di Enti, Associazioni, Partiti sono altresì ammesse iniziative rivolte ai soli soci/iscritti/tesserati, nella misura massima di una all'anno per Ente, Associazione, Partito.
3. Sono espressamente vietate concessioni per utilizzi privati.

ART. 3 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Gli immobili di servizio e le strutture sportive di proprietà comunale, così come porzioni di area, sono oggetto di convenzione con Società Sportive/Associazioni Comunali per la gestione e manutenzione; le richieste di utilizzo saranno preventivamente verificate relativamente al rispetto delle stesse. La concessione di utilizzo potrà riguardare:

1. **AREA** o porzione di area da individuare nell'ubicazione ed ampiezza all'interno dei mappali 4270 – 394 – 254 – 2533 – 4276 - 2494 – 4237 della Sez. Censuaria di Cassina De' Bracchi per installazione di strutture e creazione di spazi per lo svolgimento delle diverse attività della manifestazione, compresa la delimitazione di area a parcheggio;
2. **STRUTTURE** fisse o locali a servizio ricompresi nell'area suddetta e negli immobili di proprietà comunale ivi edificati ai mappali n.4273 sub.1, 4272 sub 3-5, 4272 sub 6. Come qui di seguito identificati:
 - a) Blocco servizi igienici adiacente la Palazzina dei Servizi;

- b) Servizi igienici Spogliatoi Esterni delle strutture del "Calcetto";
- c) Servizi igienici interni alla Palestra Comunale;
- d) Locale di Magazzino/Deposito esterno Palestra/Campi calcetto

3. **ALLACCIAMENTI/UTENZE** per Energia elettrica ed Acquedotto comunale.

ART.4 – CALENDARIO DI UTILIZZO E PRESENTAZIONE RICHIESTE

1. La disponibilità all'utilizzo dell'area e strutture di cui al prec. art. 2. è limitata al periodo dal 01 aprile al 31 ottobre di ciascun anno solare.
2. Le richieste di utilizzo devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Casatenovo dal 1° gennaio fino al 28 febbraio di ogni anno e dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante pro-tempore dell'Organismo richiedente. Oltre tale termine possono essere concessi ulteriori periodi purchè vi sia disponibilità dopo l'esame delle domande presentate entro il termine; in tal caso, l'eventuale ammissione a calendario avverrà ad insindacabile giudizio dell'A.C. sulla base della natura del soggetto e della valenza della manifestazione.
3. Per quanto al precedente art. 2, espressamente al 3° comma, non sono ammesse richieste di concessione per utilizzi privati e/o per attività d'impresa; eventuali richieste con tale connotazione non potranno essere esaminate secondo i seguenti punti e saranno respinte direttamente dall'Ufficio competente.
4. Le domande hanno effetto annuale e dovranno evidenziare il periodo di utilizzo con l'indicazione dei giorni di preparazione/allestimento, di risistemazione dell'area ed il numero di giornate comprendenti la manifestazione.
5. La concessione in uso verrà autorizzata ai soggetti richiedenti per periodi non superiori ad una settimana con possibilità di utilizzo di tutti i giorni consecutivi o del solo week end. I soggetti che presenteranno iniziative articolate su tutti i giorni, acquisiranno la facoltà di richiedere l'uso dell'area per un ulteriore periodo aggiuntivo (al massimo per ulteriori 7 giorni e, comunque non comprendente più di due fine settimana consecutivi) al fine di favorire proposte ed iniziative di massimo coinvolgimento ed arricchimento socio-culturale per la comunità locale.
6. Ad ogni fine ed effetto di cui alla concessione il Concessionario dovrà eleggere ed indicare nella domanda il domicilio. Tutte le comunicazioni effettuate al domicilio convenzionale si intenderanno pienamente valide ad ogni effetto di legge, a tale fine dovrà essere indicata anche una casella di Posta Elettronica Certificata (indirizzo mail qualora non in possesso di PEC).
7. Le **PRIORITA' DI UTILIZZO**, fatta salva la priorità assoluta per le iniziative proprie dell'A.C., saranno stabilite basandosi sui sotto indicati elementi di differenziazione dei richiedenti:
 - a) Criterio prioritario: la natura giuridica del soggetto e l'integrazione nel territorio comunale;
 - b) Criterio sussidiario: la tradizione e la consuetudine instaurata dal ripetersi dell'iniziativa specifica nel tempo, che troverà applicazione unicamente nel caso in cui il criterio primo non sia sufficiente all'attribuzione di priorità di utilizzo.

Rispetto al criterio sub lettera a) si attribuiscono le seguenti priorità:

Ordine di Priorità NATURA GIURIDICA – SEDE del richiedente

1^ Priorità

- Associazioni onlus, di volontariato, sportive dilettantistiche, di promozione sociale costituite e riconosciute ai sensi di legge con sede nel territorio Comunale;
- Partiti, Movimenti e raggruppamenti Politici presenti in Consiglio Comunale o con sezione/club (sede fisica) sul territorio comunale;

2^ Priorità

- Associazioni, Fondazioni, Organismi Nazionali riconosciuti con Decreto Ministeriale senza fini di lucro con Comitati aventi sede in Casatenovo.
- Enti Ecclesiastici di confessione Religiosa riconosciuta dallo Stato italiano con sede fisica nel territorio comunale
- Associazioni, Enti/Gruppi spontanei comunque iscritti all'Albo Comunale.

3^ Priorità

- Associazioni, Enti non a scopo di lucro con sede esterna al territorio Comunale e non iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni.

Rispetto al criterio sub b) si stabilisce che all'interno della medesima categoria giuridica ha priorità il Richiedente che ha effettuato il maggior numero di iniziative all'interno dell'Area di Via Volta negli anni precedenti.

A parità di punteggio vale la data e il numero di protocollo della domanda di concessione.

ART. 5 – OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

1. A seguito della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale della concessione dell'utilizzo dell'area, e comunque almeno 60 gg. prima della data prevista per la manifestazione, il Concessionario ha l'obbligo di provvedere al versamento di una quota di garanzia pari a non meno del 50% del corrispettivo agevolato di cui al seguente art. 6 a conferma dell'accettazione del periodo assegnato, nonché di provvedere alla sottoscrizione di apposito modulo per accettazione di tutte le condizioni previste dal presente regolamento.
Il concessionario che richiede un solo giorno dovrà versare la quota intera. Tale quota non sarà rimborsata in caso di rinuncia.
2. Alla consegna dell'area con la verifica dello stato dei luoghi di cui al seguente art. 9, c. , atto il Concessionario dovrà produrre attestazione del versamento di una somma forfettaria a titolo di cauzione, pari ad € 300,00 (trecento) che verrà trattenuta dall'Amministrazione nel caso in cui alla riconsegna dell'Area fossero riscontrati dall'Ufficio Tecnico Comunale danni alle strutture, attrezzature o per la mancata pulizia di servizi/locali, smaltimento di rifiuti, rimozione di suppellettili., fatto salvo il ristoro di eventuali superiori danni. In caso contrario la somma verrà restituita interamente al Concessionario.
3. Contestualmente a quanto al precedente punto 1. o comunque almeno 45 gg. prima dell'inizio della manifestazione deve essere presentato il programma preciso della manifestazione e tutta la documentazione propedeutica alle autorizzazioni/S.c.i.a. necessarie ai sensi di legge per le diverse attività da esercitarsi nell'ambito della manifestazione.

4. Il mancato pagamento del corrispettivo agevolato per l'utilizzo dell'Area Feste costituisce causa di irricevibilità della domanda per l'anno successivo.
5. Entro 90 giorni dal termine della manifestazione il Concessionario dovrà consegnare all'Ufficio Cultura-Sport ed Associazioni un rendiconto economico dell'iniziativa'; la mancata presentazione nei termini costituirà ulteriore causa di irricevibilità della domanda per l'anno successivo.

ART. 6 – ONERI DI CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata a titolo oneroso in virtù di un corrispettivo agevolato determinato come segue:
 - a) importo forfettario e comprensivo dei consumi utenze di energia elettrica ed acqua: € 100,00 per ciascun giorno di manifestazione; non sono computate in tal senso le giornate di allestimento e ripristino;
 - b) importo forfettario di € 30,00 al giorno per manifestazioni, al di fuori dei casi di cui alla precedente lett. a) che non prevedono allestimenti di strutture aggiuntive e non necessitano di allacciamento alle utenze.
2. Gli importi predetti sono intesi IVA inclusa ai sensi di legge.

ART. 7 – ASSEGNAZIONE PER MANIFESTAZIONI PARTICOLARI ED A REALE FABBISOGNO SOCIALE PER LA COLLETTIVITA'

1. E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di assegnare l'Area ad un Soggetto per la realizzazione di manifestazioni a supporto di iniziative dell'A.C. e che soddisfino un reale fabbisogno sociale per la comunità locale, a condizione che il suddetto soggetto svolga tale attività in assenza di scopo di lucro e presenti il progetto dell'iniziativa con il patrocinio/incarico dell'A.C. ;
2. L'A.C. a suo insindacabile giudizio, in sede di redazione del Calendario o posteriormente , compatibilmente con la disponibilità delle strutture e dell'Area stessa, potrà accordare la concessione dell'Area anche ad Istituti Scolastici/ Scuole per L'Infanzia del territorio comunale, per l'espletamento di attività connesse all'attività didattica ed educativa. Le domande per la concessione ad Istituti od Enti Scolastici dovranno essere sottoscritte dal Dirigente Scolastico.
3. Nei casi previsti ai punti 1. e 2. precedenti il Soggetto precedente sarà esonerato dal versare l'onere di concessione e l'importo di cauzione ma dovrà in ogni caso provvedere all'acquisizione delle autorizzazioni obbligatorie a norma di legge.

ART. 8 – ASSEGNAZIONE A TEMPO DETERMINATO AD UNICO RICHIEDENTE

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assegnare l'Area e Strutture oggetto del presente atto ad un unico Ente/Gestore, per un periodo determinato, a fronte di apposita convenzione.

ART. 8 - -DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE

1. Tutte le concessioni sono strettamente personali ed incedibili.
2. E' fatto tassativo divieto ai Concessionari di utilizzare o consentire l'utilizzazione in qualsiasi modo o forma ed a qualsiasi titolo, sia oneroso sia gratuito, anche

parzialmente o temporaneamente, per finalità che non siano quelle in considerazione della quale è stata richiesta ed accordata la concessione.

ART. 9 – CONSEGNA AREA, MODALITA' di UTILIZZO e RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. La concessione dell'area e strutture si intende effettuata allo stato di fatto in cui si trovano, rimanendo a carico del Concessionario, prima dell'uso, l'accertamento che nessun pregiudizio possa derivare dall'uso delle strutture stesse.
2. La consegna delle chiavi verrà effettuata da preposto del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. , contestualmente alla verifica in contraddittorio dello stato dei luoghi e strutture.
3. I Concessionari si intenderanno obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzazione delle strutture e di quant'altro di proprietà comunale, in modo da evitare qualsiasi danno o pregiudizio alle stesse ed a quanto altro di proprietà del Comune.
4. In particolare dovrà essere assicurato il rispetto del verde, il recupero ed il corretto smaltimento dei rifiuti con contenitori destinati alla raccolta differenziata degli stessi, l'adozione di comportamenti adeguati nei confronti delle strutture pubbliche, degli arredi, delle piante, del tappeto erboso e di quant'altro presente.
5. I Concessionari si impegnano a mantenere e riconsegnare al termine dell'utilizzo L'Area e le annesse strutture nello stato di conservazione in cui vengono consegnate e si impegnano, pertanto, a sostituire o a ripristinare a propria cura e spese le strutture danneggiate o a rifondere all'Amministrazione Comunale il relativo valore.
6. I Concessionari dell'Area rimangono anche responsabili di eventuali danni patiti da chiunque, ivi compresi i danni eventualmente prodotti dal pubblico che partecipa alle iniziative e per responsabilità imputabili alla gestione della manifestazione nel periodo di utilizzo dell'area stessa; è tassativamente esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione Comunale al riguardo.
7. In ogni caso i Concessionari si intenderanno espressamente obbligati a tenere sollevato ed indenne il Comune ed i suoi coobbligati, da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero derivare , in dipendenza o connessione alla concessione dell'uso delle strutture, a cose o persone, manlevando il Comune stesso ed i suoi coobbligati da ogni qualsiasi azione , pretesa, richiesta (sia in via giudiziale sia stragiudiziale) che potesse, comunque, da chiunque, promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione.
8. L'allestimento di eventuali ulteriori strutture ed impianti deve essere preventivamente autorizzato/segnalato e certificato ai sensi di legge nei termini previsti al precedente art. 5 c.3 e nelle modalità meglio esplicate al seg. art.11.
9. E' fatto obbligo ai Concessionari di stipulare polizze assicurative adeguate a copertura di eventuali infortuni alle persone e di Responsabilità Civile rispetto all'utilizzo dell'area e relative strutture, esistenti o installate temporaneamente.
10. La riconsegna sarà sempre effettuata da preposto Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale che prenderà atto dello stato di fatto dell'area, degli immobili, delle attrezzature e della pulizia dei locali redigendo il rapporto di consegna a cui si farà riferimento per ogni contestazione. Il responsabile del Soggetto utilizzatore è tenuto a sottoscrivere tale rapporto per accettazione.

ART. 10 - ESTENSIONE PRESCRIZIONI ED ORARI DI UTILIZZO

1. I Concessionari si intenderanno espressamente obbligati ad attenersi ed a fare attenere i partecipanti a tutte le norme di cui al presente Regolamento, alle norme vigenti in materia di pubbliche manifestazioni nonché a tutte le disposizioni e prescrizioni che l'Amministrazione Comunale ritenesse di emanare in ordine alla concessione/autorizzazione.
2. In particolare in conformità alle norme di specie ed al Piano di Zonizzazione Acustica c.le – del. C.C. n.9 del 19/03/09, si stabilisce:
 - a) L'utilizzo dell'area con attività rumorose (musica dal vivo o in diffusione amplificata, autoparlanti...) è consentito solamente nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica;
 - b) La deroga alle emissioni acustiche di zona nei citati giorni ammessi è rilasciata con i seguenti limiti orari di emissione:
 - Mattino dalle ore 8,30 alle ore 12,30
 - Pomeriggio e sera dalle ore 16,00 alle ore 24,00 con riduzione del livello sonoro di diffusione dalle ore 22,30.
 - c) A salvaguardia dei disturbi acustici di natura antropica derivanti dalle attività della manifestazione pubblica si dispone:
 - entro le ore 00,30 di ciascun giorno seguente la manifestazione, deve cessare ogni attività connessa ed il soggetto organizzatore deve procedere all'esodo sorvegliato dei partecipanti e pubblico;
 - Entro le ore 1,00 di ciascun giorno seguente la manifestazione devono essere completamente chiusi gli accessi all'area ed interrotta ogni attività all'interno della stessa.

ART. 11 – AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PER LA MANIFESTAZIONE

1. Nei termini previsti al prec. Art. 5, 3° c., utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio Commercio Suap comunale deve essere presentata la richiesta per la manifestazione come da modulistica predisposta dal competente Ufficio Commercio Suap ed il programma della manifestazione corredato dalle documentazioni richieste dalle norme per la tipologia di attività posta in essere :

- a) **Manifestazione con prevalente attività di somministrazione e/o esposizione e/o sportiva ed accessoria attività ricreativa, culturale, musicale ad accesso libero:**
 - + documentazione tecnica comprendente planimetria quotata con dettagli ai fini sicurezza ed antincendio, collaudi annuali degli allestimenti, relazione tecnica esplicativa degli aspetti igienico-sanitari, di sicurezza e prevenzione incendi;
 - + S.C.I.A. per la Somministrazione Temporanea di alimenti e bevande nell'ambito di manifestazione unitamente a documento di "Adesione al protocollo di riduzione rischi alcol correlati" entro 10 gg. dall'inizio della manifestazione;
 - + consegna certificazioni impianti e corretto montaggio allestimenti aggiuntivi previamente l'inizio della manifestazione.
- b) **Attività di Pubblico Spettacolo** comportante parere della competente Commissione Provinciale di Vigilanza dei locali (e luoghi) di Pubblico Spettacolo.
 - + documentazione tecnica per l'esame del progetto come al punto precedente;
 - + documentazione e certificazione finale degli allestimenti e delle prescrizioni eventualmente impartite dalla Commissione Prefettizia.

- c) **Raduni, cortei, competizioni amatoriali o professionistiche:**
 - + Richiesta/Nulla Osta ai sensi del C.d.S. o derivante da norme speciali e documentazione tecnica per allestimenti e impianti allo scopo predisposti.
- d) Per tutte le ipotesi di manifestazione l'Organizzatore ha l'obbligo di presentare la comunicazione e/o validazione ai sensi di legge del "Piano di Soccorso Sanitario" da parte dell'ATT 118 di Lecco come da D.G.R. X/2453 del 7/10/2014
- e) Per tutte le ipotesi di manifestazione: Scia per esposizioni pubblicitarie temporanee collegate all'evento per il versamento dell'imposta di pubblicità (riduzione ai sensi di legge per attività non lucrative/benefiche anche per insegne/cartellonistica /sponsor...) esposti alla visibilità della pubblica via;

ART. 12 – VIGILANZA

1. All'A.C. comporterà, in vigenza della concessione, la più ampia facoltà di provvedere nel miglior modo possibile alla vigilanza sull'uso delle strutture e dell'area. Ciò al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza di tutte le norme stabilite dal presente regolamento, nonché di tutte le norme di legge, regolamenti e disciplini in materia.
2. Ai fini di cui sopra i Concessionari si intendono espressamente obbligati a fornire ai funzionari comunali o ai loro coadiutori incaricati la massima collaborazione possibile fornendo tutti i chiarimenti che eventualmente venissero richiesti ed esibendo l'opportuna documentazione. Tale opera di vigilanza espletata dall'A.C. non comporterà in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso delle strutture che ricadrà sempre ed esclusivamente sui Concessionari.
3. In caso di accertate irregolarità, i Concessionari e chiunque altro – a termine del presente regolamento – siano ammessi a fruire delle attrezzature, dovranno ottemperare immediatamente agli ordini che venissero impartiti dai funzionari preposti alla vigilanza, per evitare pregiudizio sia alle persone che ai beni di proprietà del Comune.

ART. 13 - DECADENZA E RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

1. Fatto salvo ogni ulteriore diritto, provvedimento, risarcimento che possa competere al Comune, si avrà la decadenza della concessione con risoluzione immediata del rapporto imputabile a colpa del concessionario, senza che questo possa nulla eccepire o pretendere, in presenza di una delle seguenti cause:
 - a) Cattivo o difforme uso della concessione rispetto alle finalità dichiarate dall'utilizzatore, presupposto della concessione medesima;
 - b) Inosservanza delle norme del Regolamento ritenute gravi a giudizio discrezionale dell'A.C.;
 - c) Morosità del pagamento delle somme di cui al prec. art. 6;
 - d) Indisponibilità delle strutture ed area a causa di forza maggiore o esecuzione di opere di manutenzione o di opere innovative o modificative dell'area.
2. Nessun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta ad alcun titolo, neppure come rimborso spese, spetterà al Concessionario in caso di decadenza della concessione. Per contro, competerà al Comune il più ampio diritto al risarcimento dei danni, sia

diretti che indiretti, ogni qualvolta la risoluzione anticipata del rapporto sia dovuta a causa imputabile al Concessionario.

ART. 14 – REVOCA CONCESSIONE

1. Indipendentemente da quanto disposto dagli articoli precedenti competerà sempre all'Amministrazione Comunale, in qualsiasi momento, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il Concessionario, fatta salva la restituzione della quota già versata.